

Legge regionale 18 maggio 1993 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Norme integrative e modificative in materia venatoria.

Art. 4

1.

(ABROGATO)

(2)

2. Per l' utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l' invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.

2 bis.

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/1996

2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

3 Comma 2 bis abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999